



n. 6 di registro  
del 29/03/2019

COPIA

**CITTA' DI GIOVINAZZO**  
Città Metropolitana di Bari

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione straordinaria

Convocazione prima

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) – Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladiciannove, ventinove del mese di Marzo, alle ore 16.50 con prosieguo nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta straordinaria, con avviso prot. n. 4794 del 26/03/2019.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e Nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	SIFO Pietro	Cons. Com	X	
2	ARBORE Alfonso	Pres. Com.	X		11	SPADAVECCHIA Claudio	"	X	
3	DEL GIUDICE Giovanni	Cons. Com.	X		12	FIorentino Annunziata	"	X	
4	FOGLIO Mariagrazia	"		X	13	dE GENNARO Daniele	"	X	
5	IANNONE Ruggiero	"	X		14	MASTROVITI Sabrina	"		X
6	LASORSA Angelo	"	X		15	CAMPOREALE Giovanni	"		X
7	MARZELLA Antonella Teresa	"	X		16	NATALICCHIO Antonio	"		X
8	MARZELLA Natalie	"	X		17	SARACINO Francesco	"	X	
9	PALADINO Marianna	"	X						

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alfonso ARBORE nella qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. Davide CUNA.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

*I lavori proseguono come di seguito si riassume.*

La seduta è trasmessa in streaming all'indirizzo reperibile sul sito web istituzionale del Comune [www.comune.giovinazzo.ba.it](http://www.comune.giovinazzo.ba.it) ed il resoconto relativo è allegato a questa deliberazione.

Dopo l'inno nazionale alle ore 16,50 si procede all'appello:

risultano presenti n. 13 Consiglieri; assenti Foglio Mariagrazia, Natalicchio Antonio, Camporeale Giovanni e Mastroviti Sabrina

In apertura di Consiglio vengono consegnate n. 3 pergamene ricordo a n. 3 ragazzi della Cooperativa Heis Alberovivo di Giovinazzo: Giusy Anna Barbuto, Vincenzo Ignomiriello e Giulia Porcelli, che collaborano con l' U.R.P. del Comune di Giovinazzo.

Lo svolgimento della seduta consiliare relativamente al presente punto all'ordine del giorno, registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio, e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, nonché le dichiarazioni di voto, sono riportati nell'allegato resoconto stenotipistico che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Entrano Camporeale ( h. 17,00) e Natalicchio ( h. 17,37) e Mastroviti ( h. 17,52) Presenti  
n. 16 Consiglieri;

Alle ore 18,32 viene votata all'unanimità dei presenti una sospensione di 10 minuti.

Alle ore 18,45 il Segretario Generale procede con l'appello: presenti n. 16 Consiglieri, assente la Consigliera Foglio Mariagrazia.

Il Consigliere Camporeale presenta un emendamento all'art. 8, comma 1, lettera d) - (allegato 1) del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI).

Si procede alla votazione dell'emendamento che viene approvato all'unanimità dei presenti (16 Consiglieri).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale statuisce che:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 7/8/2014, successivamente modificato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 13/10/2015 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2018;

VISTO il comma 1, lettera d), dell'art. 8 del suddetto regolamento, intitolato "esclusione per inidoneità a produrre rifiuti", il quale stabilisce che:

*Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*

*....omissis.....*

*d) i fabbricati interessati dai seguenti interventi edilizi: restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c, del D.P.R. 6/6/2001) oppure ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6/6/2001), limitatamente alla durata dell'intervento edilizio;*

*....omissis....*

#### CONSIDERATO

- che l'applicazione della predetta norma regolamentare ai casi concreti ha fatto emergere negli anni recenti comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, relativamente alla qualificazione degli interventi edilizi;
- che il beneficio in argomento per le utenze domestiche non ha ragione di sussistere, in quanto a rigor di logica, durante gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il contribuente ed il relativo nucleo familiare, nel caso in cui non possano utilizzare l'immobile oggetto di interventi edilizi, spostano, inevitabilmente, la propria dimora in altro immobile, ma continuano evidentemente a produrre rifiuti che vengono comunque raccolti e smaltiti con oneri a carico dell'ente;

VISTO il punto 5 dell'art. 27 del Regolamento TARI, intitolato "agevolazioni" che dispone:

*5. Sono esenti dalla tassa i soggetti passivi con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 3.000,00. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà concessa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziato nel bilancio annuale di previsione. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;*

CONSIDERATO che l'applicazione della predetta norma regolamentare ai casi concreti ha fatto emergere l'evidente indebito vantaggio per i titolari di utenze non domestiche in conseguenza del fatto che gli stessi, in quanto titolari di partita IVA, possono comunque usufruire della detrazione ai fini reddituali e quindi fiscali dei costi relativi alla tassa, registrati nella contabilità dell'azienda o del professionista;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle considerazioni suesposte, apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI):

- relativamente alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8, eliminare l'esclusione per le utenze domestiche e limitarla per le utenze non domestiche ad un periodo non superiore a mesi sei;
- sostituire il punto 5 dell'art. 27 del vigente al fine di limitare l'esenzione dalla tassa alle sole utenze domestiche;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare «Bilancio, Pari Opportunità, Personale» relativo alla seduta del 27-03-2019;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) ed in particolare gli articoli 7 e 42;

VISTO il D. Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente:

Votazione Delibera: Consiglieri Favorevoli n. 16

### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di sostituire la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente:  
**"d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e comunque al massimo di una durata non superiore a sei mesi dalla data di inizio lavori";**
- 2) di sostituire il punto 5 dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente:  
*5. Sono esenti dalla tassa **le sole utenze domestiche dei soggetti passivi**, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 3.000,00. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà concessa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziato nel bilancio annuale di previsione. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
- 3) di dare atto che, a seguito delle modificazioni operate, l'attuale formulazione integrale del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) risulta essere quella allegata alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) entreranno in vigore nei modi e nei tempi previsti dalle norme di legge e dallo Statuto comunale.
- 5) di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti dei contenuti del presente regolamento.

CONSIDERATA inoltre l'urgenza di provvedere in merito con separata votazione unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con la successiva votazione in forma palese per alzata di mano, richiesta dal Consigliere Spadavecchia, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente:

Votazione Delibera: Consiglieri Favorevoli n. 16

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to: Sig. Alfonso ARBORE

Il Segretario Generale  
F.to: Dott. Davide CUNA

Prot. n. 534

Li 16 APR. 2019

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 16 APR. 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale  
F.to: Dott. Davide CUNA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 16 APR. 2019



Il Segretario Generale  
Dott. Davide CUNA  
*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Davide CUNA